

Tenuità del fatto

Le nuove disposizioni in materia di non punibilità per particolare tenuità del fatto

Bartolomeo Romano - Professore ordinario di Diritto penale nell'Università di Palermo, Avvocato

In www.quotidianogiuridico.it, 25/03/2015

Il d.lgs. 16.3.2015, n. 28, dando attuazione all'art. 1, c. 1, l. m) della l. 28.4.2014, n. 67, estende a numerosi reati la non punibilità per particolare tenuità del fatto, sino a questo momento conosciuta solo per i reati di competenza del giudice di pace (art. 34 d.lg. 28.8.2000, n. 274: esclusione della procedibilità nei casi di particolare tenuità del fatto) e in relazione ai reati commessi da minorenni (art. 27 d.P.R. 22.9.1988, n. 448: sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto).

D.Lgs. 16/03/2015, n. 28, G.U. 18/03/2015, n. 64

Il **d.lgs. 16.3.2015, n. 28**, chiude un articolato percorso normativo che deve il suo formale impulso all'art. 1, c. 1, l. m) della l. 28.4.2014, n. 67. Infatti, anche sulla scia delle **proposte elaborate dalla commissione ministeriale** nominata con D.M. 27.5.2014 e **presieduta dal prof. Francesco Palazzo** con l'obiettivo di rivedere il sistema sanzionatorio e dare attuazione alla legge delega 67/2014 in materia di pene detentive non carcerarie e depenalizzazione, si è pervenuti alla deliberazione preliminare adottata dal **Consiglio dei Ministri nella riunione del** giorno 1.12.2014; sono poi stati acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; ed è intervenuta la conclusiva deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 12.3.2015.

In particolare, l'**art. 1 del d.lgs. n. 28/2015** modifica le denominazioni del titolo V e del capo I del Libro primo del Codice penale, premettendo la locuzione «Della non punibilità per particolare tenuità del fatto» alla preesistente titolazione e, soprattutto, inserisce nel codice penale il **nuovo art. 131-bis**, rubricato «esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto».

Nel dettaglio, tale articolo stabilisce che, nei reati per i quali è prevista la **pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni**, ovvero la pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta pena, la punibilità è esclusa quando, per le modalità della condotta e per l'esiguità del danno o del pericolo, valutate ai sensi dell'articolo 133, primo comma, stesso codice, l'offesa è di particolare tenuità e il comportamento risulta non abituale; e ciò anche se la legge prevede la particolare tenuità del danno o del pericolo come circostanza attenuante. Nel comma secondo dell'art. 131-bis c.p. si effettuano talune precisazioni, che circoscrivono opportunamente il ricorso alla menzionata non punibilità, dal momento che l'offesa non può essere ritenuta di particolare tenuità quando l'autore ha agito per motivi abietti o futili, o con crudeltà, anche in danno di animali, o ha adoperato sevizie o, ancora, ha profittato delle condizioni di minorata difesa della vittima, anche in riferimento all'età della stessa ovvero quando la condotta ha cagionato o da essa sono derivate, quali conseguenze non volute, la morte o le lesioni gravissime di una persona. Il comma terzo della disposizione citata chiarisce, poi, che il comportamento è abituale nel caso in cui l'autore sia stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza ovvero abbia commesso più reati della stessa indole, anche se ciascun fatto, isolatamente considerato, sia di particolare tenuità, nonché nel caso in cui si tratti di reati che abbiano ad oggetto condotte plurime, abituali e reiterate. L'articolo 131-bis, comma quarto, c.p. specifica inoltre che ai fini della determinazione della pena detentiva prevista nel primo comma non si tiene conto delle circostanze, ad eccezione di quelle per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato e di quelle ad effetto

speciale. In quest'ultimo caso, ai fini dell'applicazione del primo comma, non si tiene conto del giudizio di bilanciamento delle circostanze di cui all'articolo 69 c.p.

Naturalmente, per il “funzionamento” pratico della introdotta non punibilità, il legislatore delegato ha dovuto incidere anche sul codice di procedura penale.

Pertanto, l'**art. 2 del d.lgs. 16.3.2015, n. 28**, modifica l'**art. 411 c.p.p.**, che indica gli “altri casi di archiviazione”, rendendo applicabili le disposizioni di cui agli artt. 408, 409, e 410 c.p.p., anche all'ipotesi che la persona sottoposta alle indagini non sia punibile ai sensi dell'articolo 131-bis c.p. per particolare tenuità del fatto. Inoltre, il menzionato art. 2 d.lgs. n. 28/2015 inserisce un comma 1-bis all'art. 411 c.p.p., in base al quale, se l'archiviazione è richiesta per particolare tenuità del fatto, il pubblico ministero deve darne avviso alla persona sottoposta alle indagini e alla persona offesa, precisando che, nel termine di dieci giorni, possono prendere visione degli atti e presentare opposizione in cui indicare, a pena di inammissibilità, le ragioni del dissenso rispetto alla richiesta. Il giudice, se l'opposizione non è inammissibile, procede ai sensi dell'articolo 409, comma 2, c.p.p., fissando la data dell'udienza in camera di consiglio e, dopo avere sentito le parti, se accoglie la richiesta, provvede con ordinanza. In mancanza di opposizione, o quando questa è inammissibile, il giudice procede senza formalità e, se accoglie la richiesta di archiviazione, pronuncia decreto motivato. Nei casi in cui non accoglie la richiesta il giudice restituisce gli atti al pubblico ministero, eventualmente provvedendo ai sensi dell'art. 409, commi 4 e 5, c.p.p.: cioè, rispettivamente, indicando al pubblico ministero la necessità di svolgere ulteriori indagini o disponendo la c.d. imputazione coatta.

Inoltre, l'**art. 3**, comma 1, lett. a), **d.lgs. 16.3.2015, n. 28**, inserisce, nell'**art. 469 c.p.p.**, il comma 1-bis: il giudice pronuncia sentenza di non doversi procedere prima del dibattimento anche quando l'imputato non è punibile in base a quanto previsto dall'articolo 131-bis c.p., previa audizione in camera di consiglio anche della persona offesa, sempre che la stessa compaia.

A ciò si aggiunga che l'art. 3, comma 1, lett. b) del d.lgs. n. 28/2015, interpolando l'**art. 651-bis c.p.p.**, chiarisce che la sentenza penale irrevocabile di proscioglimento pronunciata per particolare tenuità del fatto in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso, nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni e il risarcimento del danno promosso nei confronti del condannato e del responsabile civile che sia stato citato ovvero sia intervenuto nel processo penale. E la stessa efficacia ha la sentenza irrevocabile di proscioglimento pronunciata per particolare tenuità del fatto a seguito di giudizio abbreviato a norma dell'articolo 442 c.p.p., salvo che vi si opponga la parte civile che non abbia accettato tale rito.

Infine, l'**art. 4 del d.lgs. 16.3.2015, n. 28**, prevede numerose **modifiche** al d.P.R. 14.11.2002, n. 313, recante testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari **in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti**, disponendo l'iscrizione delle sentenze di proscioglimento pronunziate ai sensi del nuovo art. 131-bis c.p.

Lo scopo perseguito dal legislatore con l'introduzione della non punibilità per particolare tenuità del fatto è certamente meritevole di condivisione: si è cercato, infatti, di diminuire il numero di procedimenti penali e di evitare che, per fatti ritenuti al confine della sfera del penalmente rilevante, potesse intervenire una sentenza di condanna.

Ad avviso di chi scrive, tuttavia, tali meritevoli finalità si sarebbero più opportunamente potute perseguire con altri mezzi. Infatti, sebbene soluzioni simili fossero conosciute – nel nostro ordinamento – **per i reati di competenza del giudice di pace** (art. 34 d.lgs. 28.8.2000, n. 274: esclusione della procedibilità nei casi di particolare tenuità del fatto) e in relazione ai reati commessi da minorenni (art. 27 d.P.R. 22.9.1988, n. 448: sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto), in quei casi, da un lato, le peculiarità del procedimento, e la natura dei reati trattati, e, dall'altro, la presenza del minore, che deve essere sempre tutelato, persino quando è autore del reato (basti il richiamo agli artt. 97 e 98 c.p.), rendevano giustificabile e plausibile il ricorso ad una sorta di giustizia "equitativa" del caso concreto.

Invece, estendere la non punibilità per tutti i reati per i quali è prevista la pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni, ovvero la pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta pena, significa ampliare a dismisura l'ambito discrezionale di intervento del giudice, con potenziale pregiudizio per la eguaglianza di trattamento tra imputati del medesimo reato, in relazione alla diversa sensibilità del giudicante e alla mutevole valutazione di elementi che il legislatore ha, peraltro, cercato di definire come meglio poteva.

La via maestra, a mio avviso, era piuttosto quella di effettuare un reale ed ampio "sfoltoimento" dell'enorme massa di reati presenti nel nostro Paese, perché in tal caso la scelta sarebbe stata effettuata dal Parlamento, al quale è affidata la selezione democratica dei fatti penalmente rilevanti. Allo stesso tempo, si sarebbe potuto rafforzare il ricorso alla applicazione della pena su richiesta delle parti, ai sensi degli artt. 444 ss. c.p.p., con una procedura ulteriormente semplificata in presenza di fatti di particolare tenuità. Ciò, mi sembra, avrebbe accentuato il carattere pregiudizievole di una pronunzia che la non punibilità introdotta spinge invece verso una sostanziale irrilevanza penale.

Sarà però ormai compito della giurisprudenza fare saggio e ponderato utilizzo di uno strumento altrimenti capace di rafforzare il senso di inadeguatezza della tutela penale sovente avvertito dalle vittime dei reati e, in senso più ampio, dall'intera comunità.

© Copyright - Riproduzione riservata